



TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
dott. Mauro Pietro Bernardi	Giudice
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel procedimento n. 1/2022 conc. prev. promosso con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato il 21/2/2022 dalla società La Fabbrica di Cioccolato srl, con sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43, C.F. e P. Iva 02275990204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Antinoro Sara, nato a Legnano (Mi) il 4/7/73 e domiciliata in Gonzaga, Viale Giovanni XXIII n. 8, C.F. NTNSRA73L44E514T, rappresentata ed assistita dagli Avv. Erminio Araldi e Gabriele Araldi, giusta procura in calce al ricorso

ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato il 21/2/22, la società La Fabbrica di Cioccolato srl, con sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43, C.F. e P. Iva 02275990204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Antinoro Sara, nato a Legnano (Mi) il 4/7/73 e domiciliata in Gonzaga, Viale Giovanni XXIII n. 8, C.F. NTNSRA73L44E514T, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. entro un termine fissato dal Giudice; tenuto conto che la società ha allegato al ricorso, tra l'altro, la visura camerale storica, i bilanci al 31/12/17, 31/12/18 e 31/12/19, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31/12/20 e al 31/12/21, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II L.F.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 L.F.;

tenuto conto che risulta rispettato il disposto di cui all'art. 152 L.F.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F.;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. L.F., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi

informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

ritenuta l'opportunità di nominare fin da ora il Commissario Giudiziale;

considerato che l'art. 22 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 prevede che dalla data del 25 agosto 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto, e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed e' prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato che il termine di cui all'art. 1 del DL 19/2020 è stato prorogato al 31/3/22 ex art. 2, comma primo, del DL 221/21 conv. in legge n. 11/22;

concede

alla società La Fabbrica di Cioccolato srl, con sede in Bozzolo, Viale Lombardia n. 41/43, C.F. e P. Iva 02275990204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Antinoro Sara, nato a Legnano (Mi) il 4/7/73 e domiciliata in Gonzaga, Viale Giovanni XXIII n. 8, C.F. NTNSRA73L44E514T, termine sino al **23/5/22** per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l' indirizzo PEC dei creditori medesimi;

nomina

Commissario Giudiziale il Dott. Luigi Mantovani;

dispone

che la società depositi mensilmente (entro il 23/3/22, il 22/4/22 e il 23/5/22) una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere.

dispone

che la società depositi la somma di € 6500,00 entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo in persona del Commissario Giudiziale e depositi in Cancelleria il libretto medesimo indicando quale banca depositaria Banca Cremasca e Mantovana, sede di Mantova.

Mantova, li 24/2/22.

Il Presidente
Dott. Andrea Gibelli

Il Funzionario